



REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO PRESIDENZA

Modifiche Statuto Fondazione Calabria Film Commission

Art. 1 Costituzione

Su iniziativa della Regione Calabria, Socio fondatore e in ottemperanza alla L.R. n.1/2006 è costituita la Fondazione denominata Calabria Film Commission che non persegue scopi di lucro.

La Fondazione ha durata illimitata.

La denominazione della fondazione è riportata in qualsiasi segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.

Art. 2 Sede

La Fondazione Calabria Film Commission ha sede legale e operativa in Germaneto di Catanzaro presso il palazzo della Giunta Regionale.

Art. 3 Finalità

La Fondazione si propone di:

- a) promuovere e sostenere lo sviluppo di un distretto dell'industria cinematografica e audiovisiva locale e ogni azione volta ad accrescere la visibilità e l'attrattività della Regione sui mercati nazionali e internazionali, quale location di riprese;
- b) promuovere e sostenere ogni azione volta a incrementare l'impatto economico e occupazionale della produzione audiovisiva a livello locale, con strategie mirate ad accrescere la competitività dell'offerta territoriale di beni e servizi per il settore;
- c) fornire assistenza alle società di produzione che intendono realizzare in Calabria produzioni audiovisive, con particolare riguardo, in collaborazione con gli enti locali e tutti gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, agli aspetti logistici e amministrativi;
- d) promuovere la conoscenza della realtà professionale e imprenditoriale del settore audiovisivo locale implementando, in accordo con le imprese e le istituzioni locali, le associazioni di categoria e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, iniziative di internazionalizzazione presso i mercati di settore, messa in rete di dati e incontro tra domanda e offerta;
- e) elaborare e realizzare, di concerto con le amministrazioni e gli enti preposti alla promozione turistica, iniziative coordinate volte a promuovere le location regionali;
- f) promuovere la creazione e l'aggiornamento di un elenco regionale di professionisti e imprese del settore cinematografico e audiovisivo;
- g) promuovere e sostenere ogni iniziativa volta a favorire lo sviluppo del comparto professionale locale in tutte le articolazioni della sua filiera e assicurare la promozione dell'immagine della Calabria e del suo patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
- h) sostenere e promuovere le attività in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
- i) promuovere, sostenere e favorire progetti e iniziative che consentano l'attivazione di risorse, a livello regionale o interregionale, statale, dell'Unione europea o di partnership tra soggetti pubblici e soggetti privati;

l) elaborare e fornire alla Giunta regionale, anche al fine di cui alla lettera a), dati, proposte e indicazioni per l'elaborazione del Programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 21;

m) attuare e sostenere, nell'ambito delle competenze e funzioni sue proprie, ogni altra iniziativa coerente con gli obiettivi e le finalità previsti dall'articolo 3 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 21.

Con riferimento alla programmazione e attuazione degli interventi disciplinata dalla legge regionale 21 giugno 2019, n. 21:

a) monitora e raccoglie dati e informazioni sul mercato audiovisivo locale, al fine di valutare l'impatto delle politiche e iniziative attuate o da attuarsi ai sensi della presente legge;

b) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 8 a sostegno dello sviluppo e della produzione di opere cinematografiche, audiovisive e multimediali;

c) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 9 a sostegno dell'esercizio cinematografico;

d) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 10 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 in materia di promozione della cultura cinematografica e audiovisiva;

e) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 11 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 in materia di formazione e specializzazione professionale degli autori, dei professionisti e delle imprese locali del settore;

f) attua e gestisce gli interventi previsti dall'articolo 12 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 21 in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;

g) attua e gestisce gli eventuali ulteriori interventi previsti nel Programma di cui all'articolo 6 della legge regionale 21 giugno 2019, n. 21;

h) sostiene e promuove, con continuità di azione, il progressivo sviluppo qualitativo e quantitativo della cultura e della filiera cinematografica in Calabria fornendo idoneo supporto finanziario e tecnico, quale centro di competenza e consulenza;

i) promuove, sostiene e realizza produzioni di opere cinematografiche, televisive, web, audiovisive e pubblicitarie italiane ed estere in Calabria;

l) promuove attività di coordinamento con altre istituzioni, strutture nazionali ed internazionali simili anche per favorire coproduzioni internazionali o interregionali.

La Fondazione inoltre:

- aderisce e partecipa all'attività del coordinamento europeo dei fondi regionali di investimento per l'audiovisivo e per la formazione professionale;
- ispira, nell'espletamento delle attività finalizzate al perseguimento dei suoi compiti istituzionali, la propria attività a criteri di trasparenza, imparzialità, economicità, eccellenza, efficienza ed efficacia, nel rispetto della corretta gestione finanziaria e del pareggio di bilancio;
- può compiere tutti gli atti e tutti i negozi, anche immobiliari e finanziari, nonché adottare tutti provvedimenti necessari per il raggiungimento delle finalità istituzionali, per il finanziamento delle operazioni deliberate nonché per garantire il patrimonio dell'Ente;
- può svolgere ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o comunque utile o solo opportuna al perseguimento delle sue finalità di valorizzazione e sviluppo dell'audiovisivo, della cinematografia e delle attività artistiche volte alla promozione del territorio;
- può partecipare ad enti (associazioni, fondazioni, ecc.), la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al conseguimento degli scopi statutari, anche in veste di fondatore, o concorrere alla costituzione di detti enti, previa approvazione della Giunta regionale;
- può stipulare accordi o convenzioni con la Regione Calabria e con terzi per l'affidamento di attività coerenti con le finalità statutarie e più in generale in tema di valorizzazione e promozione culturale del territorio regionale;

- supporta l'amministrazione regionale nelle attività di gestione delle misure di sostegno della cultura, dell'arte cinematografica e delle attività artistiche volte alla promozione del territorio;
- realizza promozione, informazione, pubblicità e assistenza per la conoscenza e la valorizzazione del territorio regionale e del relativo patrimonio naturalistico, paesaggistico, artistico, storico, culturale e produttivo.

La Fondazione esercita la propria attività prevalente in favore del Socio fondatore Regione Calabria, nel senso che almeno l'80% delle proprie attività sono effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal predetto Socio fondatore Regione Calabria.

Art. 4 Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originario, costituito dai contributi in denaro, beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità statutarie, effettuati dal Fondatore e dai successivi eventuali conferimenti effettuati a tale titolo da eventuali avanzi di gestione destinati a patrimonio;
 - dai fondi di riserva comunque costituiti; da erogazioni, elargizioni, sovvenzioni e altre liberalità, donazioni, legati, eredità e lasciti da parte di terzi che ne condividano le finalità, destinati espressamente a patrimonio e come tali iscritti in apposita riserva;
 - da contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti territoriali, da altri Enti pubblici e privati, con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - da beni mobili e immobili acquisiti a qualunque titolo dalla Fondazione;
2. Il patrimonio della Fondazione è indivisibile ed è fatto assoluto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale. 3. In caso di scioglimento della Fondazione si procede ai sensi dell'art. 17.

Art. 5 Fondo di Gestione

Le entrate della Fondazione che formano il fondo di gestione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi del patrimonio e dalle attività della Fondazione;
- dai contributi versati annualmente dal fondatore e dai sostenitori. I soggetti, pubblici e privati, che intendano sostenere la Fondazione, concorrono secondo modalità e i termini stabiliti dal Presidente;
- da ogni altra entrata che pervenga, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, diversa dalle previsioni di cui al precedente art. 4.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il suo funzionamento e per la realizzazione delle finalità istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 6 Socio Fondatore

Fondatore ed unico socio della Fondazione Calabria Film Commission è la Regione Calabria.

Art. 7 Sostenitori

Possono aderire in qualità di sostenitore: persone fisiche, enti pubblici e/o privati comunque interessati a sostenere le

finalità della Fondazione. L'ammissione con la conseguente qualifica di Sostenitore è deliberata dal Socio Fondatore su proposta del Presidente.

Ai fini dell'ammissione i soggetti interessati devono impegnarsi a versare un contributo di partecipazione, annuale o pluriennale, stabilito dal Presidente in relazione alle disponibilità finanziarie del soggetto richiedente, ovvero a fornire a titolo gratuito beni e servizi.

La qualifica di Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale è stato regolarmente versato ovvero la prestazione regolarmente eseguita.

Il Presidente decide l'esclusione dei Sostenitori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri assunti con la partecipazione alla Fondazione.

I Sostenitori possono rinunciare al sostegno in favore della Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. In ogni caso la perdita della qualità di Sostenitore non comporta alcun diritto alla restituzione di somme versate a qualsiasi titolo alla Fondazione.

Art. 8 Organi

Gli organi della Fondazione sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente;
- il Presidente Onorario;
- il Comitato Onorario;
- Il Direttore;
- l'Assemblea dei Sostenitori;
- il Revisore.

Art. 9 L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è costituita dal socio fondatore Regione Calabria.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno due volte l'anno con avviso spedito, almeno otto giorni prima dell'adunanza, ed almeno quindici giorni in caso di convocazione all'estero, con qualsiasi mezzo per il quale sia possibile produrre conferma di ricezione, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio o al recapito comunicato alla Fondazione. L'assemblea è convocata, comunque, ogni qualvolta ne faccia richiesta il socio fondatore.

Nell'avviso devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, nonché il giorno dell'eventuale adunanza in seconda convocazione. In caso di impossibilità del Presidente o di sua inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Direttore. È ammesso l'intervento del Presidente e del Direttore, a condizione che sia consentito dal Presidente dell'Assemblea.

All'Assemblea compete la funzione di indirizzo della Fondazione.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente della Giunta Regionale, il Revisore dei Conti; determina di concerto con il Presidente della Fondazione gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione stessa; approva il piano annuale e pluriennale dei fabbisogni del personale della Fondazione; delibera le modifiche dello Statuto di propria iniziativa per il tramite del Presidente della Giunta Regionale o su proposta del Presidente della Fondazione.

Esprime pareri su richiesta del Presidente della Fondazione. All'Assemblea compete la funzione di approvazione del bilancio, preventivo e consuntivo e del Piano Annuale di attività, proposti dal Presidente della Fondazione.

L'assemblea dei soci ha, infine, potere deliberativo, in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché in merito all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e delibera in merito alla stipulazione di finanziamenti ed aperture di credito e di ogni operazione bancaria e finanziaria necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie.

Art. 10 Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è individuato in conformità alla normativa vigente.

Il Presidente ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria e di indirizzo della Fondazione.

In particolare:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione sia di fronte ai terzi che in giudizio;
- adotta tutti i provvedimenti di indirizzo e coordinamento dell'attività della Fondazione e coordina l'operato degli organi della Fondazione;

- trasmette al Socio Fondatore una relazione trimestrale sulle attività della Fondazione, al fine di favorire il necessario flusso di informazioni tra questa e il Socio;
- vigila sul corretto funzionamento della Fondazione e sulla attuazione dei programmi di attività;
- cura le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri Organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno nelle singole iniziative della Fondazione;
- stabilisce annualmente, di concerto con l'Assemblea dei Soci, le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto;
- può proporre modifiche statutarie da sottoporre al Socio Fondatore;
- predispone la programmazione artistico-culturale, anche avvalendosi di consulenti esperti;
- coordina iniziative speciali, quali ideazione e realizzazione di eventi, fundraising, progetti europei;
- approva i regolamenti per la gestione degli organi, del personale e dei servizi;
- approva l'avvio di azioni attive e passive in ogni sede giurisdizionale;
- stipula convenzioni, accordi, contratti con altri soggetti pubblici e privati tesi al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione;
- svolge tutti gli ulteriori compiti devolutigli dal presente statuto;

Il Presidente resta in carica per cinque anni.

L'incarico ha carattere fiduciario e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Socio Fondatore.

Al Presidente spetta un compenso equiparato a quello dei Dirigenti generali della Regione Calabria. In caso di impedimento temporaneo e comunque non superiore a tre mesi, il Presidente può delegare lo svolgimento delle funzioni al Direttore.

Art. 11 Presidente Onorario e Comitato Onorario della Fondazione

Il Socio Fondatore, e per esso il Presidente della Regione Calabria, può nominare un Presidente Onorario della Fondazione, individuandolo fra le personalità che si sono distinte a livello nazionale ed internazionale nelle materie di cui all'art.3.

Il Presidente Onorario può essere delegato dal Socio Fondatore a rappresentare la Fondazione in occasione di eventi ed iniziative pubbliche a sostegno dell'attività della stessa.

Il Presidente Onorario resta in carica per quattro anni a decorrere dalla data della sua nomina e può essere riconfermato.

Il Comitato Onorario, nel numero massimo di 5 componenti, presieduto dal Presidente Onorario della Fondazione, si riunisce almeno una volta all'anno e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche e dell'indirizzo artistico della Fondazione.

I componenti del Comitato onorario sono individuati dal Socio Fondatore, e per esso dal Presidente della Regione Calabria, fra gli esperti qualificati del settore.

I componenti del Comitato Onorario restano in carica un anno e possono essere riconfermati.

La carica di Presidente Onorario e di componente del Comitato Onorario non è retribuita. Sono fatti salvi i rimborsi per le spese documentate, sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 12 Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della normativa vigente.

L'incarico di Direttore è incompatibile con l'incarico di Presidente ed ha durata di cinque anni.

Il Direttore collabora con il Presidente, nella individuazione delle scelte fondamentali e delle attività tese al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione.

Il Direttore è il responsabile amministrativo e contabile della Fondazione.

Sono in capo al Direttore le seguenti funzioni e responsabilità:

- gestione organizzativa e del personale;
- coordinamento delle risorse umane assegnate;
- gestione amministrativa delle procedure di concessione dei contributi, di acquisizione di lavori, servizi e forniture, di verifiche e controlli;
- esecuzione delle delibere e degli indirizzi del Presidente;

- adozione di tutti gli atti di ordinaria amministrazione e attinenti la gestione, nell'ambito dei poteri a lui conferiti;
- predisposizione dei programmi, delle relazioni, dei progetti e dei regolamenti da sottoporre all'attenzione del Presidente;
- supporto alla predisposizione del Bilancio di previsione e del conto consuntivo;
- gestione delle scritture e delle operazioni contabili;
- proposte all'assemblea dei soci, delle delibere relative all'accettazione di eredità, legati e donazioni, nonché in merito all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- indirizzo e coordinamento dell'attività degli uffici e servizi per il loro migliore espletamento;
- predisposizione dei bilanci e del piano annuale delle attività contenente anche l'indicazione di eventuali specifiche consulenze che si rendono necessarie da inviare all'Assemblea dei Soci;
- gestione delle procedure di selezione, assunzione e reclutamento del personale, nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità;
- nomina di eventuali consulenti, mediante procedura comparativa, per lo studio e la predisposizione di particolari attività e/o specifiche materie;
- verifica della congruità e legittimità dei rimborsi spese richiesti dagli aventi diritto.

Per lo svolgimento delle predette funzioni, il Direttore si avvale di personale e di consulenti. Egli può avvalersi degli uffici e del personale regionale e/o di altre amministrazioni, previa autorizzazione dell'amministrazione di provenienza.

In caso di impedimento temporaneo e, comunque, non superiore a 3 (tre) mesi, le funzioni attribuite al Direttore vengono svolte dal Presidente.

L'incarico ha carattere fiduciario e può essere revocato prima della scadenza con atto motivato del Socio Fondatore. Il compenso è equiparato a quello dei Dirigenti generali della Regione Calabria, decurtato del 20%.

Art. 13 Assemblea dei sostenitori

L'Assemblea dei Sostenitori viene convocata per pareri di carattere consultivo almeno una volta all'anno dal Presidente, con preavviso di quindici giorni, per l'illustrazione dei programmi della Fondazione.

L'Assemblea dei Sostenitori esprime annualmente, eleggendolo tra i suoi membri, un osservatore che partecipa, con diritto di parola, alle sedute del Comitato Onorario.

Art. 14 Revisore

Il Revisore dei Conti è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, ai sensi della normativa vigente. Il Revisore è l'organo che controlla la gestione economico finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, redige una propria relazione sui bilanci preventivi e consuntivi, effettua verifiche di cassa, redige verbali sulle operazioni svolte.

Il Revisore resta in carica per cinque anni. Il relativo emolumento è determinato, in conformità alla normativa vigente all'atto della nomina.

Art. 15 Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 Novembre, il Presidente approva la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio successivo, predisposta dal proprio ufficio entro il 30 Ottobre.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Presidente delibera la proposta di conto consuntivo del precedente esercizio finanziario, predisposto entro il 28 febbraio. Per particolari e comprovate esigenze, l'approvazione del conto consuntivo può avvenire entro e non oltre il 30 giugno.

Il bilancio di esercizio deve essere comunicato dal Presidente al Revisore almeno trenta giorni prima della data fissata per l'approvazione.

Il Revisore esprime le proprie osservazioni in una relazione da redigersi nei quindici giorni successivi.

Il bilancio di esercizio con la relazione del Revisore deve restare depositato presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono e seguono l'approvazione, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivato interesse alla sua lettura.

Art 16 Incompatibilità

Le cariche di Presidente e di Direttore sono incompatibili con attività, incarichi e interessi che siano in conflitto con i compiti istituzionali della Fondazione, fatte salve le altre cause di incompatibilità/inconferibilità previste dalla legislazione vigente.

Art. 17 Modifiche dello Statuto e Scioglimento della Fondazione

Le proposte di modifica del presente Statuto sono approvate dalla Giunta Regionale.

Le decisioni relative allo scioglimento della Fondazione sono di competenza del Socio Fondatore.

La Regione Calabria, in qualità di Socio Fondatore Promotore, potrà nominare, se lo riterrà necessario, il liquidatore del patrimonio della Fondazione.

Nel caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il patrimonio della stessa Fondazione sarà devoluto ai sensi di legge, secondo modalità definite dal Socio Fondatore.

I beni affidati in uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 18 Vigilanza

La Regione Calabria esercita sulla Fondazione la vigilanza ai sensi dell'art. 25 del Codice civile. La Giunta regionale sovrintende all'ordinamento ed alla gestione della Fondazione ai sensi dell'art. 36, lett. f), dello Statuto regionale nonché alla sua efficacia, efficienza ed economicità mediante gli organi competenti.

La Giunta regionale inoltre adotta ogni iniziativa volta ad assicurare la rispondenza dell'attività della Fondazione allo scopo per la quale è stata costituita e per garantire la piena funzionalità ed efficienza. Ove siano accertati gravi violazioni di legge o statutarie o gravi irregolarità nella gestione che compromettano l'attività o gli scopi della Fondazione anche d'indirizzo culturale, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, può disporre la decadenza del Presidente e/o del Direttore e nominare uno o più commissari straordinari che esercitano i poteri dell'organo decaduto adottando ogni iniziativa utile al ripristino della corretta gestione.

Art. 19 Foro competente

Ogni controversia relativa all'interpretazione del presente Statuto e collegata con l'attività della Fondazione è di esclusiva competenza del Foro di Catanzaro.

Art. 20 Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nell'atto costitutivo, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.